



REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NELLE COMMISSIONI DIDATTICHE PARITETICHE E NEI GRUPPI DI RIESAME

ALLEGATO "A" AL DECRETO RETTORALE 20 MAGGIO 2013, N. 1

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di designazione della componente studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche e dei Gruppi di Riesame dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi".

Art. 2

Indizione delle procedure di designazione

1. La designazione della componente di cui al precedente articolo 1, avviene mediante sorteggio da liste di studenti autocandidati.
2. Le procedure di designazione sono indette dal Rettore con proprio Decreto pubblicato sul sito web dell'Ateneo con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alle operazioni di sorteggio.
3. Tale Decreto indica:
 - a) le rappresentanze da designare;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle candidature;
 - c) la data e le modalità di svolgimento del sorteggio;
 - d) la Commissione che dovrà effettuare le operazioni di sorteggio. Tale Commissione è costituita da tre componenti, di cui:
 - a) un docente dell'Ateneo;
 - b) due funzionari amministrativi dell'Ateneo.

Art. 3

Rappresentanze da eleggere

1. I rappresentanti da designare sono uno o più studenti per ognuno dei Corsi di Studio attivi, come meglio specificato nel Decreto Rettorale di cui al precedente articolo 2.
2. Il/i primo/i sorteggiato/i in ciascun Corso di Studi farà/faranno parte di diritto della Commissione Paritetica Docenti Studenti e del Gruppo del Riesame, cui risulta afferente il medesimo Corso di Studio. I sorteggiati successivi costituiranno una lista di riserva a cui attingere nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
3. La componente studentesca della Commissione Didattica Paritetica non può far parte della componente studentesca del Gruppo di Riesame e viceversa.



Art. 4

Candidature

1. Possono essere designati in qualità di componente studentesca nelle Commissioni Didattiche Paritetiche e nei Gruppi di Riesame, gli studenti dell'Ateneo che risultano regolarmente iscritti al rispettivo Corso di Studio, in corso e fuori corso e con la posizione amministrativa regolare entro il giorno del sorteggio.
2. Non possono candidarsi gli studenti che si trovano sospesi a causa di un provvedimento disciplinare, penale o di sospensione della carriera.
3. Le candidature vengono presentate secondo le modalità ed entro il termine fissato con il Decreto che indice le procedure di designazione.
4. Entro il giorno successivo alla chiusura delle candidature viene pubblicato, sul sito web dell'Ateneo, l'elenco dei candidati ammessi al sorteggio, riportando per ciascuno di essi:
 - a) cognome e nome;
 - b) numero di matricola;
 - c) corso di studio e Facoltà di afferenza.

Art. 5

Operazioni di sorteggio

1. Le operazioni di sorteggio vengono effettuate dalla Commissione nominata con Decreto Rettorale di cui al precedente art. 2. La Commissione dovrà:
 - a) verificare che le candidature pervenute siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e che siano state presentate con le formalità e nei termini previsti dal Decreto Rettorale di indizione delle procedure di designazione;
 - b) dirigere e controllare le operazioni di sorteggio garantendo la regolarità delle stesse;
 - c) decidere in merito ad eventuali reclami;
 - d) redigere un verbale delle operazioni.
2. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avverranno contestualmente per ciascun Corso di Studio secondo il calendario fissato nel Decreto Rettorale di indizione delle relative procedure;

Art. 6

Esito del sorteggio

1. Espletate le operazioni di sorteggio, la Commissione trasmette al Rettore il verbale contenente i nomi degli studenti designati quali componenti delle Commissioni Paritetiche e dei Gruppi di Riesame.
2. Il Rettore, entro sette giorni dalla ricezione del Verbale, accerta con proprio Decreto la regolarità delle operazioni di sorteggio. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione di cui al precedente articolo 2, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.



3. Con proprio Decreto, il Rettore procede quindi a nominare, per ciascuna Facoltà e per ciascun Corso di Studio, gli studenti sorteggiati. Il Decreto viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7

Cause di cessazione e incompatibilità

1. Costituiscono causa di cessazione immediata di rappresentante del Corso di Studio o della Facoltà:
 - a) la perdita dello status di studente dell'Università:
 - ✓ per conseguimento del titolo;
 - ✓ per trasferimento ad altro Ateneo;
 - ✓ per rinuncia agli studi.
 - b) la perdita dello status di studente attivo nel Corso di Studio, relativamente al quale il candidato è stato designato:
 - ✓ per trasferimento ad altro Corso di Studio;
 - ✓ per sospensione della carriera.
 - c) la rinuncia scritta da parte del candidato designato;
 - d) l'adozione di un provvedimento disciplinare a carico del candidato designato.

Art. 8

Sostituzione dei designati

1. Nei casi di non accettazione, rinuncia, decadenza o cessazione a qualsiasi titolo, dei rappresentanti degli studenti, la sostituzione avverrà attingendo alla lista di riserva di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento e formata dai sorteggiati successivi con il subentro del primo dei non sorteggiati, appartenente allo stesso Corso di Studio.
2. In caso di mancanza di candidature per uno o più Corsi di Studio, il Rettore dà mandato al Preside della relativa Facoltà, di contattare telefonicamente, attraverso i competenti Uffici amministrativi dell'Ateneo, gli studenti iscritti ai Corsi in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1, per verificarne la disponibilità ad essere nominati. Gli studenti verranno contattati seguendo l'ordine alfabetico. Tale operazione terminerà nel momento in cui verrà individuato il numero degli studenti previsti dal Decreto Rettorale di indicazione delle procedure di designazione.

Art. 9

Durata in carica

1. Gli studenti designati, di regola, rimangono in carica due anni. In caso di esigenze particolari, come ad esempio l'assenza di candidati disponibili a far parte della Commissione, possono essere confermati ulteriormente dai competenti Organi Accademici, senza ulteriore procedura di sorteggio.
2. Gli studenti designati a seguito di sostituzione, rimangono in carica per il periodo residuo del precedente mandato, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.



Art. 10

Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi, il Rettore può, con proprio Decreto, modificare i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e sostituisce integralmente le eventuali versioni precedenti.
2. I rappresentanti designati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano in carica fino allo svolgimento delle prime operazioni di sorteggio.